



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

**n. 67 DEL 09-06-2022**

Oggetto: FRV ITALIA SRL - Istanza di PAUR per la realizzazione di un parco eolico nei territori di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco, costituito da 7 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, per una

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che**

- con nota in atti al prot. n. 26286 del 06/08/2021 la società proponente FRV Italia SRL (Via Assarotti n.7 – 10122 Torino) presentava istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *di un parco eolico nei territori di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco, costituito da 7 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 29,4 MW e delle opere di connessione presso Stazione Elettrica RTN esistente "BRINDISI SUD" di TERNA S.p.A;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 31215 del 29/09/2021, dava avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o ENAV – nota prot. n. 124451 del 16/10/2021
  - o FSE – nota prot. n. 964 del 06/10/2021;
  - o RFI – nota prot. n. 960 del 07/10/2021;
  - o SNAM – nota prot. n. 301 del 25/10/2021;
  - o ARPA – nota prot. n. 73515 del 26/10/2021;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 10237 del 28/10/2021;
  - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 34831 del 29/10/2021;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 16358 del 29/10/2021;
  - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia – nota prot. n. 13256 del 04/11/2021;
  - o Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia - nota prot. n. 13905 del 22/11/2021;
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n. 39770 del 09/12/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 40438 del 15/12/2021 questo Servizio ha chiesto ai Comuni interessati, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 41024 del 20/12/2021 questo Servizio ha Convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 2158 del 24/01/2022, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 6144 del 24/02/2022 ha dichiarato di aver dato riscontro alle richieste avanzate dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 6779 del 01/03/2022, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché l'acquisizione dei pareri, nullaosta, concessioni, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto ai fini del rilascio del PAUR;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 9801 del 24/03/2022, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
  - o Decimo Reparto Infrastrutture – da ultimo con nota prot. n. 19306 del 22/12/2021;

- Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III – da ultimo con nota in atti al prot. n. 1638 del 05/01/2022;
- Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 210 del 11/01/2022;
- Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 155 del 11/01/2022;
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 244 del 12/01/2022;
- Aeronautica Militare – nota prot. n. 1502 del 13/01/2022;
- Servizio Agricoltura – nota prot. n. 1977 del 14/01/2022;
- Comune di Brindisi – nota prot. n. 3859/2022 del 14/01/2022;
- Agenzia del Demanio – nota in atti al prot. n. 1548 del 18/01/2022;
- MISE Div VIII – nota prot. n. 7312 del 09/03/2022;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota in atti al prot. n. 8488 del 15/03/2022;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 4982 del 17/03/2022;
- MTE – nota prot. n. 7312 del 09/03/2022;
- ARPA – nota prot. n. 23047 del 04/04/2022;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 3223 del 06/04/2022;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 6551 del 07/04/2022;
- Ufficio Espropri della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 12090 del 14/04/2022;
- Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 11232 del 11/04/2022;
- Comune di Mesagne – nota prot. n. 11885 del 12/04/2022;
- come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
  - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
  - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
    - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
    - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
  - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
  - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 14016 del 03/05/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- il proponente con note in atti al prot. n. 10013 del 28/03/2022, prot. n. 8977 del 18/03/2022, prot. n. 13584 del 02/05/2022 e prot. n. 15382 del 16/05/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.


Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 7 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 29,4 MW, ricadenti in agro dei Comuni di Brindisi, Mesagne e Cellino S. Marco;
  - le opere da realizzare per il funzionamento del parco eolico sono le seguenti:
    - Realizzazione di Fondazioni per gli aerogeneratori e delle piazzole temporanee e definitive,
    - Realizzazione dei Cavidotti,
    - Realizzazione di Strade temporanee e definitive,
    - Montaggio degli Aerogeneratori,
    - Costruzione della Sotto Stazione Utente per trattamento energia (raccolta/innalzamento MT/AT) e per la consegna dell'energia al Gestore della Rete Elettrica,
    - Realizzazione delle Opere edili accessorie per la Sotto Stazione,
    - Montaggio degli allestimenti elettro meccanici della Sotto Stazione Utente;
  - di seguito si riportano i dati di ubicazione degli aerogeneratori
  - La Sotto Stazione Elettrica Utente è ubicata nel Comune di Brindisi, Fg. 157, p.lla 151.

WTG	COMUNE	Estremi catastali		Coordinate WGS84 UTM 33N	
		Fg.	P.lla	E	N
1	Mesagne	110	36	74157654,00	4487436,87
2	Mesagne	111	32	74289177	4488113,71
3	Brindisi	186	446	74363605	4488062,25
4	Brindisi	186	450	74373873	4487212,16
5	Brindisi	188	452	74357352	4486390,49
6	Mesagne	122	80	74166902	4485769,94
7	Cellino San Marco	20	118	74509412	4484597,04


**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**;
- un aerogeneratore del parco eolico del proponente interferisce, ancorché in relazione al mero ombreggiamento, con un parco fotovoltaico.





**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 23047 del 04/04/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 3223 del 06/04/2022, valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti presenti, si ritiene che l'intervento non sia compatibile con le previsioni e gli obiettivi del PPTR, in quanto, come rilevato in istruttoria, comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.9 "La Campagna Brindisina", nei rispettivi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
  - o il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica, che deve considerare l'impianto eolico nella sua interezza, ovvero come complesso di aerogeneratori, tracciato del cavodotto ed ulteriori opere annesse, quali, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "*Campagna brindisina*";
  - o in merito alla ammissibilità del progetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che lo stesso, nel tratto del cavodotto che attraversa la *Masseria Camardella*, risulta **in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR**;
  - o l'impianto in progetto non interferisce con i beni e con gli ulteriori contesti paesaggistici, ma la criticità che ne deriva è l'interruzione degli ecosistemi, importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche e che, nel progetto in esame, non sono assicurati dalla continuità e integrazione con le aree

contermini di particolare attenzione paesaggistica (in parte già compromessa a causa della presenza di impianti eolici fotovoltaici a terra in aree limitrofe);

- il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria della “*Campagna Brindisina*” dominata dalla presenza di coltura seminativa associata all’uliveto, al frutteto, al vigneto, ed ai seminativi. Interventi come quello proposto, inevitabilmente modificano in maniera consistente il paesaggio, la sua struttura territoriale e la sua vocazione agricola, creando frammentazione e facendo venir meno le norme ed obiettivi previsti dal PPTR; l’intervento, pertanto, rappresenta uno stravolgimento dell’ambiente, traumatizzando l’intero comparto agricolo dedicato alla produzione, nonché al suo potenziale sviluppo. A parere della scrivente, in prima analisi occorre effettuare una corretta scelta localizzativa delle aree di progetto. A seguito di una corretta scelta localizzativa occorre accompagnare le proposte progettuali con le adeguate misure mitigative, finalizzate al migliore inserimento paesaggistico e alla compatibilità con le componenti paesaggistiche più prossime interessate, nonché a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi pugliesi, a valorizzare le strade, i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale, ad evitare la compromissione delle componenti e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
  - con riferimento agli impatti cumulativi, nell’area compresa nel raggio di 3 km dall’impianto proposto si rileva che l’area oggetto di intervento è limitrofa ad aree interessate da analoghe proposte progettuali sia di eolico che di fotovoltaico. Un ulteriore impianto genererebbe effetti visivi cumulativi di co-visibilità in combinazione e successione e comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo agricolo con un incremento della frammentazione delle matrici agricole
- il **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 3859 del 14/01/2022 evidenzia le criticità di seguito riportate:
- l’intervento impatta sotto il profilo paesaggistico per la rilevante altezza delle pale pari a circa 200 mt nell’ambito della campagna brindisina;
  - si evidenzia la previsione di ulteriore consumo di suolo dovuto alla realizzazione della sottostazione elettrica di collegamento alla stazione elettrica di Brindisi Sud di Terna nonché occupazione di territorio agricolo;
- il **Comune di Mesagne**, con nota prot. n. 11885 del 12/04/2022, evidenzia quanto segue:
- si condivide quanto espresso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con parere del 15.03.2022 relativamente all’interferenza di parti delle opere di connessione con le componenti idrologiche (reticolo e sorgente) ribadendo che altera “l’integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale locale”;
  - la realizzazione degli aereogeneratori potrebbe compromettere la leggibilità dei mosaici agroambientali e dei segni antropici che caratterizzano il territorio circostante la Masseria Muro Maurizio; a tutti gli effetti, essi, rappresentano degli elementi detrattori dei caratteri identitari del territorio che possono pregiudicare la possibile futura valorizzazione dei suoi beni (vedi Masseria Muro Maurizio etc);
  - si ritiene che la TOC non possa completamente garantire la funzionalità idraulica del canale soprattutto durante le operazioni di cantiere e comunque resta irrisolta la problematica legata alla risorgenza della falda superficiale che caratterizza tale punto;
  - constatato che l’area di intervento è limitrofa ad aree interessate da analoghe proposte progettuali sia di eolico che di fotovoltaico, autorizzate e/o realizzate, come risulta dall’elaborato “*Studio di impatto ambientale (impatti cumulativi)*”; la realizzazione di questi impianti comporterebbe, sicuramente, ulteriore sottrazione di suolo agricolo e conseguenziale trasformazione con incremento della frammentazione delle matrici agricole dovuta anche all’apertura di ulteriori tracciati carrabili e dei cavidotti che contribuiscono a modificare gli aspetti colturali e l’omogeneità del paesaggio agrario.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- in relazione all’interferenza del parco eolico con un impianto fotovoltaico il proponente evidenzia che la stessa concerne il solo ombreggiamento e che il progetto di fotovoltaico asseritamente interferente aveva già conseguito una determinazione negativa in sede di VIA, e pertanto era da considerarsi inconfidente;
- il progetto proposto da FRV Italia srl (di seguito “FRV”), originariamente impostato su una capacità produttiva di 84 MW, è stato spontaneamente ridimensionato a 29 MW allo scopo di assicurarne l’ottimale inserimento territoriale e paesaggistico, rendendolo pienamente coerente con l’art. 12, D.Lgs. 387/2003 e con le discipline vigenti nel territorio pugliese, inclusa quella contenuta nel PPTR vigente;

- alle riunioni della CdS hanno partecipato unicamente la proponente e l'Ufficio provinciale competente al rilascio del PAUR, ciò che, da un canto, impone di considerare favorevolmente resi i pareri richiesti agli Enti che, pur essendo stati convocati, non hanno inteso presenziare, anche ove abbiano reso contributi al di fuori della Conferenza di Servizi; dall'altro, ha sottratto alla FRV ogni possibile confronto collaborativo inteso a superare eventuali rilievi critici sul progetto;
- Non è stato acquisito al procedimento (o comunque pubblicato o altrimenti comunicato alla proponente) alcun elemento istruttorio su cui fondare il giudizio di compatibilità ambientale; particolare rilievo assume la mancata analisi costi-benefici, che, a fronte di impatti estremamente limitati e del tutto compensabili, avrebbe dovuto necessariamente attribuire prevalenza ai benefici, riconducibili a scelte di politica e transizione energetica globali, che sottendono la salvaguardia dell'ambiente e la prevenzione dei cambiamenti climatici;
- per quanto attiene all'inserimento paesaggistico del progetto, si registra il parere implicito favorevole delle articolazioni periferiche del MIBACT, che, sebbene coinvolte nel procedimento, non hanno formulato alcun rilievo ostativo alla concessione dell'autorizzazione;
- in relazione al parere reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia:
  - il contributo fornito: i) caratterizzato da molteplici errori e lacune istruttorie; ii) ispirato ad una prassi applicativa del PPTR che rende impossibile localizzare impianti in zona agricola, finanche in aree del tutto prive di pregio (come nella fattispecie), in contrasto con la normativa primaria di settore; iii) ampiamente superato dalle controdeduzioni della proponente, alle quali si è dato riscontro con un contributo eccentrico e manifestamente illogico;
  - in un corretto contraddittorio in sede conferenziale, permanendo le ipotizzate criticità, si sarebbe potuto concordare un intervento correttivo sul layout, per esempio eliminando la WTG06, al fine superare il contrasto indicato nel parere del Servizio Paesaggio;
  - In merito alle citate misure di salvaguardia e di utilizzazione è peraltro doveroso rilevare che l'interpretazione della norma data dal Servizio Paesaggio appare totalmente errata, giacché:
    - Il PPTR, all'art. 81 delle NTA, detta le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa.
    - L'art. 82 reca invece le misure di salvaguardia per le aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative;
  - gli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR non hanno alcuna portata escludente rispetto al progetto proposto consentendo altresì in maniera esplicita il passaggio dei cavidotti interrati come uniche opere previste per il Progetto su queste aree;
  - in merito all'interruzione degli ecosistemi, esistono oramai nella letteratura scientifica numerosi documenti di autorevoli scienziati e ricercatori di tutto il mondo che hanno dato prova di risultati totalmente in contrasto con il parere espresso. È tuttavia pratica consolidata del proponente inserire un sistema di monitoraggio negli impianti di proprietà per osservare in maniera oggettiva l'andamento della biodiversità ai fini della sua tutela. Va peraltro sottolineato che il tema (pur relevantissimo) della tutela degli ecosistemi esorbita dalla materia paesaggistica, se non per gli eventuali effetti indiretti che un ipotetico impatto ambientale possa produrre sul bene paesaggio;
- particolare rilievo assume la mancata analisi costi-benefici, che, a fronte di impatti estremamente limitati e del tutto compensabili, avrebbe dovuto necessariamente attribuire prevalenza ai benefici, riconducibili a scelte di politica e transizione energetica globali, che sottendono la salvaguardia dell'ambiente e la prevenzione dei cambiamenti climatici;
- la localizzazione prescelta, infatti, è totalmente priva di regimi di tutela e appare perfettamente idonea alla realizzazione di un impianto che, a fronte di un ciclo vitale predeterminato, assicura la produzione di energia da fonte rinnovabile nel perseguimento di obiettivi di preminente interesse pubblico, specialmente nel delicato momento attuale;
- in relazione al parere reso da ARPA: attraverso una interlocuzione (necessariamente svolta fuori CdS, visto che l'Agenzia, al pari degli altri Enti, non è mai comparsa in CdS) tutti gli originari rilievi critici di ARPA sono stati superati, con la sola eccezione del tema delle compensazioni correlate ad impatti cumulativi, tema che ha registrato la massima apertura di FRV ad un contraddittorio con gli Enti destinatari delle compensazioni (primi tra tutti gli Enti territoriali interessati), che però non si è concretizzato a causa della diserzione della CdS da parte degli Enti stessi;

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:



- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto al parco eolico del proponente, fa sì che il parco in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria della “Campagna Brindisina” dominata dalla presenza di coltura seminativa associata all’uliveto, al frutteto e al vigneto. Interventi come quello proposto, inevitabilmente modificano in maniera consistente il paesaggio, la sua struttura territoriale e la sua vocazione agricola, creando frammentazione e facendo venir meno le norme ed obiettivi previsti dal PPTR; l’intervento, pertanto, rappresenta uno stravolgimento dell’ambiente, traumatizzando l’intero comparto agricolo dedicato alla produzione, nonché al suo potenziale sviluppo;
- con riferimento agli impatti cumulativi, nell’area compresa nel raggio di 3 km dall’impianto proposto si rileva che l’area oggetto di intervento è limitrofa ad aree interessate da analoghe proposte progettuali sia di eolico che di fotovoltaico. Un ulteriore impianto genererebbe effetti visivi cumulativi di co-visibilità in combinazione e successione e comporterebbe un’ulteriore sottrazione di suolo agricolo con un incremento della frammentazione delle matrici agricole.

**Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell’entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l’assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all’art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la preteritorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all’interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l’entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l’espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che “*nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del*

*Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la “disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
  1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
  3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 36 del 14/04/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 12829 del 22/04/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 14016 del 03/05/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla FRV ITALIA SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

**Ritenuto infine** che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“parco eolico nei territori di Mesagne, Brindisi e Cellino San Marco,*

*costituito da 7 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 29,4 MW e delle opere di connessione presso Stazione Elettrica RTN esistente "BRINDISI SUD" di TERNA S.p.A" presentato da FRV ITALIA SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,*

#### NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione per le motivazioni riportate innanzi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

#### Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

#### Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 09/06/2022

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

#### Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi 09/06/2022